



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

POLITICHE LEGISLATIVE
Lavoro e relazioni sindacali

Roma, 02.02.2011

Prot. 00401

Com n.5

Oggetto: **Festività del 17 marzo - riflessi nella gestione retributiva dei rapporti di lavoro subordinato.**

L'articolo 7 bis del D.L. n. 64 del 2010, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, prevede che " Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità di Italia, è dichiarato festa nazionale". Tale disposizione è stata convertita dalla Legge n. 100 del 29 giugno 2010, che tuttavia non ne ha precisato gli effetti sulla gestione dei rapporti di lavoro.

Su tale dubbio gestionale si è pronunciato, il 28 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri che soffermandosi sugli effetti civili della giornata del 17 marzo 2011, dichiarata festa nazionale, ha interpretato che, " [...] *poiché tale qualificazione comporta l'implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive [...]*", è obbligatorio (esclusivamente per il 2011) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, le limitazioni su determinati atti giuridici, la disciplina che regola l'imbandieramento degli edifici, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

Da quanto sopra esposto si evince che, dal punto di vista giuslavoristico, la giornata del 17 marzo 2011 troverà la propria disciplina negli artt. 142 e 143 del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

*Il Responsabile a.i.
Luigi Taranto*



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Testo Unico

Roma, 18 luglio 2008

Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 137.

La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente CCNL.

Dichiarazione Delle Parti

Le parti convengono che le maggiorazioni di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, lett. c) del DL 93/2008, convertito in L.n. 126/2008.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale.

Art. 142 – Festività

Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:

Festività nazionali

- 1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione
- 2) 1° maggio - Festa dei lavoratori
- 3) 2 giugno - Festa della Repubblica⁷

7 Festività ripristinata dalla legge 29 novembre 2000, n. 336. La modifica decorre dal 1° giugno 2001.

Festività infrasettimanali

- 1) il 1° giorno dell'anno
- 2) l'Epifania
- 3) il giorno di lunedì dopo Pasqua
- 4) il 15 agosto - Festa dell'Assunzione
- 5) il 1° novembre - Ognissanti
- 6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione
- 7) il 25 dicembre - Natale
- 8) il 26 dicembre - S. Stefano
- 9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità.

Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 195.

Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Art. 143 – Retribuzione prestazioni festive

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 142, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 137 e 198 di questo stesso contratto.